

### **Verbale valutazione offerta anomala lotto n. 1 , n. 2 e n. 3**

Il giorno 12 del mese di novembre 2018, alle ore 11:00, si riunisce, ai sensi dell'art.15 del Disciplinare di gara, il Rup della gara, dott.ssa Cecilia Di Brango e la Commissione di gara nella persona della Presidente , dott.ssa Zampetti e dei membri, Dott.ssa Toti e Funz. Lustrissimi,

#### **premessato che**

-Che con determinazione del Direttore Generale n. 2923 del 27/09/2017, alla quale si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza, e con la quale è stato nominato RUP della procedura de qua la dott.ssa Cecilia Di Brango, è stata indetta una gara, suddivisa in tre lotti, per individuare le società cui affidare il servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti per il periodo di sei anni per le sedi varie di Laziodisu:

<b>LOTTO N.</b>	<b>SEDE</b>	<b>CIG N.</b>
<b>1</b>	<b>SEDE DI ROMA</b>	7219299200
<b>2</b>	<b>SEDE DI VITERBO</b>	72193067C5
<b>3</b>	<b>SEDE DI CASSINO</b>	7219313D8A

- che la gara di cui trattasi prevede l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art.95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, ai fini della congruità delle offerte sia i punteggi attribuiti all'offerta tecnica sia quelli attribuiti all'offerta economica non devono risultare pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara;
- che, il disciplinare di gara prevede quale punteggio massimo da attribuire all'offerta tecnica quello di complessivo 50 punti, mentre per l'elemento prezzo ha previsto un punteggio massimo di 30 punti, sicchè, in applicazione del suddetto art.95,comma 3, l'anomalia delle offerte sarebbe risultata ove i punteggi fossero risultanti entrambi pari o superiori rispettivamente a 56 e 24 punti;
- che durante la seduta pubblica del 18/09/2018 la Commissione ha accertato ed indicato nel relativo verbale le ditte le cui offerte presentate hanno superato i predetti punteggi di congruità ;
- che mediante richiesta inviata via pec in data 26/09/2018 il Rup della gara ha provveduto a richiedere alle ditte prime classificate nella graduatoria stilata dalla Commissione ( Progresso Vending per i lotti n. 1 e n,2 e GDL per il lotto n.3) la richiesta di documentazione a giustificazione delle rispettive offerte presentate;
- che nei termini previsti ( 02/10/2018) la società GDL (lotto n. 3) ha trasmesso via pec la nota contenente i giustificati richiesti, che esaminati preliminarmente dal Rup, non presentavano elementi di contraddittorietà rispetto all'offerta presentata ed erano tali da consentire di giustificare l'offerta medesima;

*[Handwritten signatures and initials]*

- che in data 05/10/2018, sempre nei termini previsti, anche la società Progresso Vending ha provveduto a trasmettere via pec una relazione con i giustificativi richiesti relativamente al lotto n. 1 e n. 2 che, esaminati preliminarmente dal Rup, presentavano elementi tali da discostarsi dal Pef presentato a supporto dell'offerta economica;
- che il Rup, con pec del 18/10/2018, al fine di chiarire le anomalie documentali emerse ha richiesto con la società Progresso Vending un'audizione in contraddittorio, con la presenza anche dei componenti della Commissione di Gara, tenutasi in data 24/10/2018 e delle cui risultanze è stato redatto apposito verbale;

**tutto ciò premesso,**

in data odierna il Rup, con il supporto della Commissione di gara, come stabilito dall'art. 15 del Disciplinare d'onori, provvede ad esaminare e valutare, quanto segue:

- a) Che la documentazione prodotta per la verifica dell'offerta anomala richiesta alle ditte prime classificate in tutti i lotti ( Progresso Vending per il lotto n.1 e n. 2 e GDL srl per il lotto n.3 ) possa permettere di ritenere superata l'anomalia dell'offerta;
- b) Se quanto emerso in contraddittorio tenutosi in data 24/10/2018 (come richiesto dal Rup dopo aver riscontrato anomalie documentali nelle giustificazioni prodotte dalla soc. Progresso Vending per il lotto n. 1 e n.2 ) possa far emergere delle osservazioni tali da far superare le succitate anomalie riscontrate oltre che giustificare il prezzi al fini dell'offerta anomala riscontrata dalla medesima Commissione di gara in riferimento al Pef presentato dalla società

**Lotto n. 1 e lotto n. 2**

Il Rup procede alla lettura del verbale del contraddittorio tenutosi con il rappresentante della ditta in data 24/10/2018, che è parte integrante del presente verbale,(All.1) dal quale si evincono le argomentazioni sostenute dal rappresentante della società, ai fini della sostenibilità dell'offerta.

Poi, il Rup dà lettura della mail dell'amministratrice della società, dott.ssa Ceccarelli, pervenuta via pec il giorno 25/10/2018, nella quale la stessa ribadisce che la società ha dimostrato l'attendibilità dell'offerta e che quanto sottolineato dal Rup non attiene alla verifica dell'anomalia dell'offerta e che "la verifica non può estendersi ad una caccia all'errore della documentazione già scrutinata", riferendosi evidentemente al procedimento di anomalia ma non ai rapporti tra i giustificativi ed il pef.

In merito a quanto sopra esposto, il Rup premette quanto di seguito riportato:

- che il sub procedimento di verifica dell'offerta si è reso indispensabile a seguito della anomalia della stessa rilevata dalla Commissione di gara, come è emerso dai verbali di valutazione delle offerte;
- che in ogni caso, lo stesso procedimento sarebbe stato attivato dal Rup al fine di valutare la congruità dell'offerta (cioè anche in assenza di conclamata anomalia) e ciò perchè dall'analisi dei

*A* *e L<sub>2</sub>B* *α*

prezzi offerti è emerso con chiarezza che la società de qua ha proposto prezzi dei prodotti assai esigui e comunque, su almeno tre articoli, significativamente più bassi di quelli di mercato ( anzi, su ammissione della stessa società, sottocosto), dando di fatto luogo a sospetti fondati circa l'affidabilità dell'offerta presentata;

- che nelle procedure di gara relative all'affidamento di una concessione, la verifica sull'anomalia delle offerte presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016, può e deve legittimamente estendersi al Piano economico finanziario ( C.d.S. sez V, 13 aprile 2018 n. 2214, Tar Genova sen. N. 826 del 17/10/2018). *Difatti, il giudizio di anomalia è un giudizio complessivo sull'affidabilità dell'operatore fondato sull'offerta economica, della quale fa indiscutibilmente parte il Piano Economico e finanziario, la cui funzione, secondo il Consiglio di Stato, è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa.*

Dunque, non esistono due momenti di valutazione: uno per l'offerta economica e un altro per il Pef, ma essi sono oggetto di un esame congiunto, in quanto è proprio il Pef a supportare l'offerta economica. Osservazioni fatte sul Pef inevitabilmente coinvolgono anche l'offerta economica perché i due documenti, come ribadito più volte da giurisprudenza consolidata (C.d.S. sez V, 13 aprile 2018 n. 2214), sono strettamente connessi fra loro e valutati, inevitabilmente, nel medesimo momento. D'altra parte la centralità e la conseguente analisi del Pef nell'affidamento delle concessioni è rimarcato anche dalla circostanza che un suo mancato inserimento avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura di gara, come previsto dal Disciplinare di gara che all'art.12, punto 2 che espressamente afferma che nella Busta dell'offerta economica andava inserito:

*"2. Piano economico finanziario, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice degli Appalti evidenziando anche per esempio i seguenti costi: costo manodopera, costo complessivo dei prodotti, costo complessivo dei prodotti per la manutenzione dei macchinari, etc.*

*NB: il Piano non è valutato nel merito e non è utilizzato per l'attribuzione di punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta; in mancanza del Piano, il concorrente è ESCLUSO dalla Gara."*

A seguito delle osservazioni il Rup valuta quanto emerso in sede di audizione in contraddittorio:

- dalla documentazione presentata dalla società a seguito della giustificazione dell'offerta anomala si evince chiaramente che alcuni prodotti sono venduti a prezzi chiaramente "sottocosto" come da stessa ammissione della società :

<b>prodotto</b>	<b>Prezzo offerto</b>
<b>tramezzini</b>	<b>0,50</b>
<b>panini</b>	<b>0,30</b>
<b>yogurt</b>	<b>0,25</b>

*eab*  
3  
*[Signature]*

Lo schema sopra riportato evidenzia chiaramente che i costi dei prodotti sopra richiamati presentano un prezzo troppo esiguo.

Il Rup, seppur prendendo in considerazione le dichiarazioni del sig. Cucchetto il merito alle previsioni aziendali dell'andamento dei consumi stimati ( si rinvia al verbale del 24/10/2018 alle considerazioni esplicitate dalla società ed effettuate su strutture non simili alle residenze universitarie, come caserme o call\_center con fabbisogni, anche logistici, differenti), non concorda con quanto sviluppato dalla Progresso Vending in contraddittorio poiché gli studenti alloggiati nelle residenze universitarie potrebbero, invece, consumare maggiormente i prodotti interessati proprio perché ubicate in luoghi lontani dai servizi.

Inoltre, sorge il dubbio che tali prezzi possano essere così bassi in quanto la medesima società ha anche stimato erroneamente, contrariamente alle altre società che l'hanno calcolato correttamente, l'esborso relativo al canone annuale dovuto a Disco prevedendo € 80,00 l'anno, anziché € 800,00 a distributore, come ben si deduce dal Pef allegato all'offerta economica;

- riguardo a quest'ultimo punto, la società ritiene che si sia trattato di un mero errore materiale di trascrizione che non inficia la coerenza del Pef.

Il Rup non ritiene che sia, invece, un mero errore di trascrizione di uno 0 in quanto scrivere che a Disco sono dovuti € 80,00, anziché € 800,00 ha una ripercussione concreta nelle valutazioni e nelle voci di costo sviluppate nel Pef allegato all'offerta economica .

Neanche è condivisibile la posizione della società che afferma che con il corretto inserimento non si inficerebbe il risultato finale, atteso che ogni singola voce componente il Pef andrebbe variata.

A conferma di quanto ritenuto la medesima società, accortasi dell'errore commesso, ha allegato alle giustificazioni dell'offerta quello che di fatto e contrariamente a quanto poi sostenuto in contraddittorio e nella email dell'amministratrice della società, è un nuovo Pef con le indicazioni variate e corrette rispetto all'originario, con una rimodulazione di tutte le voci di cui lo stesso è composto.

Quest'ultimo Pef non era stato richiesto dalla stazione appaltante e non è valutabile, in quanto per la medesima stazione appaltante deve far fede solo ed esclusivamente il Pef allegato all'offerta economica che, ai sensi del disciplinare medesimo, deve essere valutato ai fini dell' **attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta ( si richiama l' art. 12 del Disciplinare).**

Va, poi, sottolineato che la società non ha giustificato del tutto l'anomalia relativa al Pef originario né attraverso la documentazione prodotta né tantomeno in contraddittorio; difatti i giustificativi prodotti non risultano essere correlati a tutte le voci che compongono il pef originario.

Essi, invece, risultano coerenti col nuovo Pef comunque allegato alla documentazione (con tutte le voci rimodulate rispetto a quello originario) e non certamente valutabile in questa sede.

D'altra parte, poi, atteso che il Pef rappresenta un supporto alla valutazione complessiva di congruità , secondo consolidata giurisprudenza ( C.d.S , sez. V 13.04.2018, n.2214), un vizio dello stesso non è

*R f 4 e AB*  
*Q*

sanabile mediante soccorso istruttorio perché il Pef, per la sua stessa natura, non può essere tenuto separato dall'offerta economica in quanto dà modo all'Amministrazione di apprezzare la congruenza e l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto.

L'art. 12 del disciplinare sopra riportato, poi, esplicita chiaramente la funzione del Pef all'interno della gara e la sua valutazione nella fase di anomalia.

Accettare un nuovo Pef, variato in tutte le sue voci, significherebbe, dar luogo un'alterazione dell'offerta economica, con conseguente inosservanza della "par condicio" rispetto agli altri concorrenti che, invece, hanno presentato un Pef coerente.

Né tanto meno, poi, un errore o una sottovalutazione della stima dei costi della concessione e delle spese di gestione può essere sopperita dalla riproposizione di un nuovo PEF.

Se si ammettesse tale facoltà (lo si ribadisce), si darebbe luogo ad una violazione della "lex specialis" e della "par condicio".

Riguardo, poi, al mancato sviluppo del piano economico originario per tutto l'arco temporale della concessione ( la società ha sviluppato solo il triennio 2018, 2019 e 2020 a fronte di una durata della concessione di sei anni), non è condivisibile la posizione della società Progresso Vending che si limita a parlare di ripetitività dello stesso, non permettendo comunque all'Amministrazione di valutare il suo sviluppo per il periodo da considerare( sei anni, per l'appunto), dove, magari, visto anche l'ampio lasso di tempo, potrebbero intervenire variazioni anche nella manutenzione dei macchinari e delle attrezzature non valutate nel Pef.

Anche in questo caso il Rup ritiene che si sia trattato di un errore sostanziale del Pef che inficia tutta l'offerta economica..

Alla luce delle osservazioni sopra prodotte, essendo valutabile solo il Pef originario, il Rup ritiene di escludere la società Progresso Vending dalla procedura di gara, in quanto non ha dimostrato l'equilibrio complessivo della propria offerta e pertanto la sua congruità e di aggiudicare il lotto n.1 alla società Gestione Servizi integrati, previa valutazione dell'anomalia dell'offerta ed il lotto n. 2 alla società Gedap (che non si trova in anomalia).


La Commissione di Gara conviene con le conclusioni del Rup.

### **Lotto n. 3**

Si passa all'esame della documentazione prodotta dalla società GDL srl. Il Rup, analizza le giustificazioni richieste alla società in esame e ritiene le stesse sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate, reputando, dunque, l'offerta congrua, seria e sostenibile, così come previsto dall'art. 97 comma 1 del D.Lgs 50/2016 .

La Commissione di Gara concorda.

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine.

 5

Roma li 12/11/2018

I

Il RUP Ciriaco A. Bruni

La Commissione

Claudio Ippoliti

Luca Cipriani

Federico